

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

Il presidente, senatore **SALVI**, ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) osserva in primo luogo che le audizioni informali svolte dall'Ufficio di presidenza, su sua richiesta, lo scorso venerdì 4 maggio, hanno fornito elementi di estremo interesse al dibattito.

La riforma dell'ordinamento giudiziario ha rappresentato nella scorsa legislatura uno dei terreni più aspri sui quali si è dovuta misurare l'azione riformatrice del Governo di centro-destra, che si è dovuto scontrare con una resistenza molto forte non solo in Parlamento, ma anche e soprattutto da parte della magistratura associata.

Ci sono oggi forse condizioni più favorevoli per discutere serenamente, anche grazie al fatto che sono intervenute sentenze, certamente emanate da corti serene e non condizionate da pregiudizi di tipo politico, che hanno fatto venir meno alcuni procedimenti penali le cui vicende interferivano pesantemente con il dibattito su questa materia.

Restano certamente irrisolti, nè ovviamente possono essere risolti unicamente da questa riforma, problemi di fondo che sono di ordine culturale, e del resto non sono esclusivi solo del nostro Paese, come quello di una tendenziale deriva del potere giudiziario che finisce sempre di più, anche per carenze della politica che favoriscono l'esercizio di attività di supplenza, per assumere ruoli di carattere squisitamente politico.

Una delle manifestazioni di questa deriva è certamente rinvenibile in una sorta di pretesa che la legislazione in materia di ordinamento giudiziario sia di fatto sottratta ad una piena sovranità del Parlamento e sia totalmente condizionata dal gradimento della magistratura stessa. Si pensi al furore iconoclasta con il quale la magistratura associata ha ottenuto, come uno dei primi atti del nuovo Ministro, la rimozione dalle aule di giustizia dell'epigrafe che ricorda che la giustizia è amministrata in nome del popolo, una formulazione tratta da quella Carta costituzionale che in altre occasioni viene evocata come intoccabile.

L'oratore ritiene però che per quanto gli interventi recati da questo disegno di legge confermino la difficoltà di innovare e razionalizzare l'ordinamento giudiziario determinata dalle resistenze corporative - il che contribuisce a spiegare come nonostante l'azione di tanti ministri di diverso colore politico e di diversa formazione culturale che si sono succeduti la giustizia italiana continui ad essere la più lenta del mondo industrializzato - ciò nondimeno è necessario uno sforzo

comune per conseguire un risultato soddisfacente. Uno sforzo in questo senso è certamente possibile se si prende atto che sono ormai tramontate due delle questioni più controverse, vale a dire la possibilità di introdurre nell'ordinamento giudiziario una radicale separazione tra la carriera della magistratura giudicante e quella della magistratura inquirente - una questione questa cara a gran parte della vecchia maggioranza ma che personalmente egli non ha mai ritenuta fondamentale - e quella dei concorsi, previsti dal decreto legislativo n. 160 del 2006, per la progressione delle carriere, una riforma questa ormai resa impraticabile dalla sistematica e infondata delegittimazione fattane da una pubblicistica faziosa.

L'oratore indica poi i principali punti di criticità del disegno di legge in esame, che dovrebbero a suo parere essere modificati dalla Commissione.

In primo luogo egli si sofferma sul concorso per l'accesso alla magistratura, e in particolare, sul fatto di aver previsto, per l'ammissione al concorso, accanto a titoli professionali o culturali diretti a trasformarlo di fatto in un concorso di secondo grado, anche il semplice conseguimento della laurea, purché con una carriera sufficientemente brillante.

Pur ritenendo in astratto giusta e condivisibile la previsione della possibilità di partecipare al concorso anche per i neolaureati più brillanti, egli ritiene che all'atto pratico questa previsione rischia di aumentare indebitamente la platea dei partecipanti senza migliorarne la qualità, dal momento che finisce per favorire coloro che si laureano nelle università più corrive, in un contesto oltretutto - determinato dalle riforme degli ultimi 10 anni - di concorrenza al basso tra gli atenei, che cercano di guadagnare il maggior numero di iscritti e quindi di finanziamenti, offrendo corsi di laurea sempre più facili e con votazioni sempre più generose.

Egli ritiene poi quanto mai inopportuna la decisione di aumentare i componenti della Commissione di concorso, sulla base del discutibile assunto che la quantità produca una migliore qualità.

Il punto più delicato dell'intero sistema, comunque, è certamente quello rappresentato dalle valutazioni per la progressione in carriera.

Nel momento in cui si è scelto di abbandonare la strada del concorso, prevista dal decreto legislativo n. 160, in favore delle valutazioni periodiche, appare quanto mai necessario configurare queste ultime in maniera ben più efficace di quanto faccia il testo in esame, come del resto è stato rilevato dallo stesso relatore.

I criteri proposti infatti sono al tempo stesso ridondanti, fumosi e privi di oggettività il che, da un lato, determina il rischio di ridurre le valutazioni a mere formalità e, dall'altro, rappresenta una forte minaccia per l'indipendenza dei magistrati, completamente soggetti alle decisioni del Consiglio superiore della magistratura, laddove si pensi che due valutazioni negative consecutive possano determinare addirittura la destituzione del magistrato.

Il senatore Castelli si sofferma quindi sulla necessità di dare soluzioni più equilibrate di quelle previste dal disegno di legge al problema della cosiddetta "doppia dirigenza", e a questo proposito invita i colleghi a tener conto che nell'audizione di venerdì i rappresentanti di tutti le organizzazioni sindacali dei dirigenti amministrativi della giustizia, ivi compresa la C.G.I.L. hanno manifestato una preferenza verso la formulazione originariamente adottata dal decreto legislativo n. 160, pur essendo comunque auspicabile un approfondimento della questione quanto mai delicata, anche perché non vanno sottovalutati i giustificati timori espressi dalla magistratura circa il rischio che facendo leva sulla possibilità di condizionare i dirigenti amministrativi nelle scelte concernenti la distribuzione delle risorse, l'Esecutivo possa in qualche misura ridurre l'autonomia dei magistrati dirigenti.

L'oratore si sofferma poi sulla questione della temporaneità degli incarichi direttivi.

E' evidente che questa può funzionare solo attraverso il sistema del soprannumero, che consente una collocazione adeguata per il magistrato dirigente che debba lasciare l'incarico. Quando però egli, in qualità di Ministro, aveva cercato di percorrere questa strada, si era imbattuto nel veto delle Commissioni bilancio di Camera e Senato e della Presidenza della Repubblica, che avevano ritenuto che la collocazione in soprannumero fosse priva di adeguata copertura finanziaria, ed è pertanto singolare che l'attuale Governo, forse perché spera in un trattamento di favore che fu negato all'Esecutivo precedente, riproponga ora la soluzione della collocazione in soprannumero.

Egli chiede poi chiarimenti sugli effetti finanziari della nuova tabella degli stipendi dei magistrati adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 11.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [D'ONOFRIO](#) (UDC), il sottosegretario SCOTTI fa presente che il disegno di legge non modifica i decreti legislativi n. 106 del 2006, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, e n. 109 del 2006, in

materia di procedimenti disciplinari, che erano stati modificati dal Parlamento lo scorso luglio, se non per alcuni aspetti di coordinamento formale o per aspetti che non riguardano le modifiche a suo tempo introdotte dal Parlamento.

Il senatore [CENTARO](#) (FI), nel riservarsi di intervenire in discussione generale la prossima settimana, esprime perplessità circa il fatto che il comma 2-*bis* dell'articolo 7-*ter* del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 12 dell'articolo 6, non incida in qualche misura sui principi dell'organizzazione degli uffici del pubblico ministero introdotti con il decreto legislativo n. 106 del 2006.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.